

# ACCORDO TERRITORIALE DI SANNICANDRO DI BARI

PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE  
A CANONE CONCORDATO

1. PER ESIGENZE ABITATIVE ORDINARIE
2. TRANSITORI

TRA

● **FEDERPROPRIETA'**



● **UNIONCASA**



● **ANIA**



● **FE.N.I.T.**



● **FEDER.CASA**



# ACCORDO TERRITORIALE COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431  
ed in attuazione del Decreto Interministeriale n. 110175 del 16  
Gennaio 2017 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il  
Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## Premesso che

- che in data 16 gennaio 2017 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto di cui all'art. 4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, successivamente pubblicato sulla G.U. n.62 del 25/03/2017, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell'ambito degli Accordi locali previsti dall'art. 2, comma 3, l. cit.;

- che l'Accordo locale, secondo il disposto dell'art. 1 commi 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale del 16/01/2017 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15/03/2017, individuate le zone urbane omogenee in cui suddividere il territorio Comunale, deve stabilire, per ciascuna di dette zone urbane omogenee, fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali le parti contrattuali private, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, tenendo conto degli elementi previsti al successivo comma 4 della norma citata, devono concordare il canone effettivo di locazione per l'unità immobiliare oggetto del contratto;

- che per il presente accordo che ha valore per tutto il territorio Comunale, le parti concordano di considerare il territorio comunale in un'unica microzona comprensiva di nucleo antico, di zona a interesse ambientale, di completamento e di espansione, per attività primarie e zona agricola.

- che i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di locazione, riferiti a all'unica zona urbana omogenea, prevista dall'Accordo locale, deve altresì costituire, nell'ambito del territorio Comunale, secondo il disposto degli artt. 2 e 3 del D.M.16 gennaio 2017, il limite di riferimento per la determinazione dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo e per i contratti di natura transitoria;

- che secondo il disposto degli artt. 1, comma 10, 2, comma 7 e 3, comma 4, del D.M. 16 gennaio 2017, i contratti di locazione realizzati in base all'Accordo locale, di cui all'art. 2, comma 4 sono devono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti dallo stesso Accordo locale;

- che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per promuovere la realizzazione dell'Accordo locale, il Comune dovrà deliberare aliquote dell'imposta municipale unica (IMU) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'Accordo locale stesso;

- che è facoltà del Comune deliberare, anche per gli effetti dell'art. 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, risorse finanziarie aggiuntive, ricavate dal proprio bilancio, per l'erogazione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione, come previsto al comma 4 della norma citata, nonché promuovere con incentivi ai locatori i contratti concordati;

Tutto ciò premesso, l'anno 2025, il giorno 10 del mese di gennaio,

## TRA

### le Associazioni della proprietà edilizia:

- **FEDERPROPRIETA'**, con sede in Bari alla Via S. Cogneiti n. 58, in persona dell'Avv. Michele Di Donna;
- **UNIONCASA**, con sede in Bari, Via Enrico Pappacena n. 10, in persona dell'Arch. Rocco Fragassi;

E

## Le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori:

- **ANIA** con sede in Roma al Viale Beethoven n. 63 in persona dell'Avv. Orazio Sorece;
- **FEDER.CASA** con sede in Bari alla Via Devitofrancesco n. 2/n/5 in persona del Dott. Giuseppe Palmisano;
- **FE.N.I.T** con sede in Bari alla Via Giuseppe Redavid n. 1/F in persona del Sig. Tommaso Semeraro;

## si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 (Premesse)** – Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

**Art. 2 (Ambito di Applicazione – Clausola di Salvaguardia)** - I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e i contratti tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art.2, comma 3 e art. 5, si applicano esclusivamente agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio Comunale.

Le parti possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito definiti.

**Art. 3 (Zonizzazione – Aree Omogenee)** - Per la determinazione del canone nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431, si applicano i criteri e le modalità seguenti:

La “zona urbana omogenea”, secondo il disposto dell'art.1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, è da considerare il territorio comunale in un'unica microzona comprensiva di nucleo antico, area di interesse ambientale, di completamento e di espansione, per attività primarie e zona agricola, con valori minimi e massimi riportati **nell'Allegato 1**.

**Art. 4 (Modalità alternative di stipula dei Contratti a Canone Concordato)**

I Contratti regolati dal presente Accordo possono essere stipulati, dalle parti, secondo due modalità alternative ed equipollenti:

**A) Contratto Non Assistito:** è la modalità correntemente utilizzata. Una delle parti (parte richiedente), preso atto del contenuto del presente Accordo e delle modalità di calcolo del canone pattuibile, stipula autonomamente con l'altra parte il Contratto sulla base del testo corretto, da individuarsi tra le tre tipologie in allegato al presente Accordo (**All. 3, All. 4 e All. 5**), che la propria O.S. fornisce, ivi pattuendo un contenuto economico (canone) rispondente al presente Accordo.

La **specifica dichiarazione degli elementi oggettivi dell'alloggio** e degli altri elementi necessari ai fini del calcolo del canone pattuibile viene resa, ai sensi degli art. 1 co. 8, 2 co. 8 e 3 co. 5 del D.M. (in base a ciascuna tipologia di Contratto) dalla parte richiedente alla propria O.S. utilizzando un modulo che prende il nome di Istanza di Attestazione, da consegnarsi contestualmente al Contratto stipulato, ai fini dell'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza. Forma e contenuti del suddetto modulo sono liberamente stabiliti da ciascuna Organizzazione. La verifica, se con esito positivo, del contenuto normativo ed inscindibilmente di quello economico del Contratto, da parte della O.S., non determina alcuna apposizione di timbri e firme sul Contratto, bensì l'attestazione del Contratto effettuata mediante emissione del documento.

Nei casi previsti dagli articoli 18 e 28 del presente Accordo per i quali si rende obbligatorio un supporto bilaterale, o, facoltativamente, su richiesta di entrambe le parti, le OO.SS. emettono l'Attestazione di Rispondenza bilaterale.

Le attestazioni di Rispondenza non hanno altri usi all'infuori di quello qui descritto, né devono essere oggetto di compilazione da parte del locatore o del conduttore. L'assistenza prestata dalle OO.SS. per l'utilizzo del corretto testo contrattuale e/o per il precalcolo del canone pattuibile non deve essere confusa con la formale attività di “assistenza alla stipula” trattata qui di seguito.

**B) Contratto Assistito:** l'utilizzo di questa modalità alternativa di stipula "assistita" nasce solo dalla libera decisione delle parti, le quali si rivolgono alle OO.SS., rispettivamente, della Proprietà e dell'Inquilinato, chiedendo la c.d. "**assistenza alla stipula**" e rendendo (ai sensi del D.M. (artt. 1 co. 8, 2 co. 8 e 3 co. 5), sotto la propria responsabilità, **specifiche dichiarazioni degli elementi oggettivi dell'alloggio** e degli altri elementi necessari ai fini del calcolo del canone pattuibile. Tale dichiarazione si effettua utilizzando un modulo che prende il nome di **Comunicazione Dati**.

Forma e contenuti del suddetto modulo sono liberamente stabiliti dalle Organizzazioni. Il Contratto viene materialmente redatto dalle OO.SS. in base ai dati forniti dalle parti e **sottoscritto anche dalle medesime Organizzazioni**.

Trattandosi di Contratto di Locazione redatto dalle OO.SS., il suo contenuto normativo è "nativamente" rispondente al presente Accordo. Per quanto riguarda, invece, il contenuto economico, i dettagli del calcolo e i suoi risultati sono esplicitati dalle OO.SS. nella (**Scheda di Calcolo del Canone**), con funzione di evidenziarne la rispondenza economica al presente Accordo). La Scheda di Calcolo del Canone, non ha altri usi all'infuori di quello qui descritto, né deve essere oggetto di compilazione da parte del locatore o del conduttore ed è parte integrante dell'Attestazione di Rispondenza.

**Art. 5 (Fasce di Oscillazione)** – Per l'Area Omogenea, definita ai sensi del precedente articolo, è definita, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M., un'oscillazione del canone ripartita in tre fasce (A, B e C) suddivise per parametri (**Allegato 1**).

La O.S., valuta a **proprio insindacabile giudizio** la fondatezza delle motivazioni addotte dal locatore. Delle suddette circostanze viene data contezza nelle Note dell'Attestazione.

**Art. 6 (Termini di validità dell'Accordo locale – Art. 7 co. 4 D.M.)** – Il presente Accordo sarà depositato al Comune a mezzo Pec al Protocollo del Comune, ai sensi dall'art. 7, comma 2, del D.M. 16/01/2017 ed entra in vigore 10 giorni dopo l'avvenuta trasmissione e si applicherà a tutti i Contratti di Locazione sottoscritti a partire da tale data, a prescindere dalla decorrenza della locazione ivi contemplata.

La durata è stabilita in anni tre, salvo rinnovo della Convenzione Nazionale e del successivo D.M., come stabilito all'articolo 4, comma 1, della Legge.

Alla scadenza del presente Accordo Territoriale e fino alla stipula, da parte delle medesime OO.SS., di un nuovo Accordo o, in caso di mancata stipula, fino all'emanazione del decreto sostitutivo previsto dall'articolo 4, comma 3, della Legge, continuerà ad applicarsi il presente Accordo.

Per il rinnovo dell'Accordo si applicano le procedure previste all'articolo 2 della Legge.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.M., ed in deroga a quanto sopra stabilito, le organizzazioni stabiliscono che:

- nel caso di variazione in misura superiore al 5% in aumento o in diminuzione dell'imposizione fiscale nazionale e/o locale, rispetto a quella in atto al momento della firma del presente Accordo, su iniziativa anche soltanto di una delle parti, le stesse si convocheranno in via straordinaria per discutere i parametri utili per la definizione dei canoni dei nuovi contratti di locazione e di quelli già firmati al momento del loro rinnovo, trascorsi i tre anni di durata previsti dalla legge;
- le organizzazioni, inoltre, si convocheranno in via straordinaria, su impulso anche di una sola di esse, qualora intervengano variazioni nelle condizioni del mercato locale delle locazioni ovvero variazioni socioeconomiche che vengano considerate rilevanti ai fini della revisione dell'Accordo.

**Art. 7 (Calcolo della Superficie Convenzionale)** – La superficie convenzionale in metri quadrati dell'Alloggio, ai fini del calcolo del canone pattuibile, è calcolata come segue:

- a) Superficie catastale (escluse le aree scoperte) ridotta del 15% per gli edifici ultimati dal 1968 in poi o dall'intera superficie calpestabile netta effettivamente misurata o rilevata da grafici dell'alloggio; per gli edifici realizzati fino al 1967 o in caso di affitto parziale si calcola l'intera superficie calpestabile netta effettivamente misurata o rilevata da grafici dell'alloggio;
- b) fino al 50% della superficie calpestabile dei box e/o posti auto (coperti o scoperti) ad uso esclusivo del Conduttore;
- c) fino al 20% della superficie calpestabile dei posti auto (coperti o scoperti) ad uso non esclusivo del Conduttore. La superficie calpestabile da prendere a base per il calcolo non può superare il limite di mq. 25, corrispondente a n. 2 stalli;

- d) fino al 25% della superficie calpestabile di balconi, terrazze, cantine, soffitte, locali tecnici ed altri accessori simili;
- e) fino al 15% della superficie calpestabile scoperta di pertinenza dell'immobile (giardini a terra, giardini pensili, altre superfici scoperte non comprese nel punto f), in godimento esclusivo del conduttore;
- f) fino al 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare;
- g) la superficie calpestabile di vani con altezza inferiore a m. 1,70 è conteggiata al 70%;
- h) per gli alloggi con superficie calpestabile interna fino a mq. 26 mq. la superficie può essere aumentata del 40%, anche per parte dell'immobile;
- i) per gli alloggi con superficie calpestabile interna fino da mq. 27 a mq. 46 mq. la superficie può essere aumentata del 30%, anche per parte dell'immobile;
- i) per gli alloggi con superficie calpestabile interna superiore a 46 mq. e sino a 70 mq. la superficie può essere aumentata del 20%;
- l) per gli alloggi con superficie calpestabile interna pari o superiore a 120 mq. la superficie eccedente può essere ridotta fino ad un massimo del 15%.

La superficie convenzionale ha una tolleranza per eccesso o per difetto fino ad un massimo del 4%.

#### **Art. 8 (Ripartizione degli Oneri Accessori – Art. 4 D.M.)**

Ai sensi dell'articolo 4 del D.M., le parti procedono a ripartire tra di loro gli oneri accessori gravanti sull'alloggio utilizzando la Tabella di cui all'Allegato D al D.M. (**Allegato 6**).

Per tipologie di oneri non contemplate dalla suddetta Tabella si rinvia alle Leggi vigenti ed agli Usi locali.

#### **Art. 9 (Locazioni di porzioni di alloggio e Locazioni con riserva di Deposito)**

Le parti possono stipulare, in conformità al presente Accordo, contratti di locazione aventi ad oggetto **singole porzioni di unità abitative**.

In tal caso, il canone dell'intero appartamento, determinato ai sensi del presente Accordo, viene frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata.

I metri quadri relativi alle parti e servizi condivisi vengono, pertanto, imputati in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata.

Stessa sorte subiscono gli Oneri Accessori, salvo diversa indicazione espressa nel Contratto.

Ai fini di quanto previsto dai commi precedenti è onere della parte richiedente:

- descrivere **in modo chiaro ed inequivocabile la porzione locata** nel Contratto;
- fornire alla O.S. i dati di superficie, oltre che dell'intero alloggio, una planimetria **dell'alloggio** riportante:
  - la **perimetrazione della porzione locata** rispetto all'intero (preferibilmente associando a ciascuna stanza locabile un numero o una lettera dell'alfabeto), specificando anche quali (se ricorre la circostanza) servizi igienici o altre porzioni vengano assegnati in uso esclusivo al conduttore, perdendo in tal modo la qualificazione di spazi comuni;
  - le **superfici di ciascun singolo ambiente dell'alloggio**.

In via residuale, ove non fosse disponibile la planimetria, la parte richiedente fornisce le precedenti informazioni in modo testuale ed allega una tabella con le superfici di ciascun ambiente dell'alloggio.

## **PARTE PRIMA**

### **CONTRATTI AGEVOLATI PER ESIGENZE ABITATIVE ORDINARIE**

(art. 2 co. 3 L. 431/98 e art. 1 del D.M. 16/01/2017)

**Art. 10 (Clausele Contrattuali)** – Ai sensi dell'art. 4-bis L. 431/98, i contratti di cui alla presente Parte Prima escluse le categorie A/1, A/8, A/9, sono stipulati, rispettando la compressione dell'autonomia negoziale delle parti vigente nell'alveo dei contratti agevolati, utilizzando le clausole contenute nel tipo di Contratto in Allegato A al D.M., da integrarsi con i contenuti obbligatori previsti da altre disposizioni in vigore quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di

consegna della documentazione energetica dell'immobile al conduttore e – nel caso di opzione effettuata in Contratto per la tassazione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23 (c.d. "Cedolare Secca") – con i contenuti specifici dell'opzione, tra cui la rinuncia all'aggiornamento del canone.

Quanto alla citata Cedolare, nel caso di mancato esercizio della relativa opzione ovvero di sua revoca successiva, l'aggiornamento annuale del canone non potrà superare il **75%** della variazione dell'indice ISTAT FOI.

Per essere considerati rispondenti, nel contenuto normativo, al presente Accordo tenendo conto delle variabili del tipo di Contratto Allegato A al D.M. contenute nel suo art. 2 e nella Nota n. 11, nonché delle integrazioni obbligatorie sopra menzionate, i Contratti Individuali devono essere stipulati, senza modificare la numerazione degli articoli, né le loro Rubriche e senza aggiungere o sopprimere articoli, mediante l'utilizzo del seguente Contratto-Tipo:

1) Contratto in Cedolare Secca: testo di cui in **Allegato 3** al presente Accordo Territoriale;

Qualora le parti, nel Contratto Individuale, intendano discostarsi in parte, dagli obblighi e divieti previsti nei Contratto-Tipo sopra indicati, tale scostamento, come statuito da Cass. Civ., Sez. III, del 27 dicembre 2016, n. 27022, può riguardare soltanto **obbligazioni accessorie o aspetti marginali delle obbligazioni principali, si da non alterare l'assetto degli interessi quale preconstituito nel Contratto - Tipo.**

Tali pattuizioni possono essere inserite soltanto nell'apposito spazio, successivamente all'articolo 15, denominato: "**Altre Clausole**" (tale denominazione, se compilato, va mantenuta).

Qualora, nel corso della vigenza del presente Accordo, subentrino abrogazioni di norme richiamate nei testi contrattuali sopra indicati, esse possono essere aggiornate con i nuovi riferimenti normativi che disciplinano le medesime fattispecie.

**Art. 11 (Definizione del Canone Concordato – Art. 1 co. 4 D.M.)** – Per la definizione del canone pattuibile (su dichiarazione della parte che ne ha interesse resa ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.M. con le modalità meglio specificate all'articolo 4 del presente Accordo), collocato in una delle tre fasce di oscillazione di cui **all'Allegato 1**, si tiene conto dei criteri e degli elementi di cui **all'Allegato 2/A (Criteri di individuazione della fascia di oscillazione del canone pattuibile)** effettuando uno "scoring" dell'alloggio ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.M., mediante l'utilizzo dei parametri elencati **nell'Allegato 2/B (Parametri di scoring dell'Alloggio).**

**Art. 12 (Aumenti e Riduzioni – Art. 1 co. 7 D.M.)** – Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del D.M, vengono previsti, in deroga ai valori estremi delle fasce riportati nell'Allegato 1, i seguenti casi:

**Aumenti:**

- Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui **all'Allegato 1** possono subire, nei valori minimi e massimi, un aumento del 5% per i contratti di durata di quattro anni, del 7% per i contratti di durata di cinque anni, del 12% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.

**Riduzioni:**

Le Organizzazioni, al fine di incoraggiare la prestazione di garanzie collaterali, stabiliscono la seguente premialità per il conduttore: nel caso in cui il Contratto sia accompagnato da una Garanzia rilasciata **da terzi**, sia di natura fideiussoria che non fideiussoria, il cui importo massimo garantito sia pari ad almeno 12 mensilità del canone originariamente pattuito, il canone massimo come fin qui calcolato subisce una **riduzione del 4%**.

**Art. 13 (Attestazione di Rispondenza dei Contratti al presente Accordo – Art. 1 co. 8 D.M.)** - Per i contratti non assistiti, l'Attestazione prevista all'articolo 1, comma 8, del D.M., è rilasciata alla parte richiedente, con la modalità descritta all'articolo 4 del presente Accordo, dalla propria Organizzazione, qualora quest'ultima, giusta l'assunzione di responsabilità che ne deriva, ritenga **a proprio insindacabile giudizio** che il Contratto sia rispondente **nel contenuto economico ed in quello normativo al presente Accordo.**

In corso di locazione, la rispondenza economica e normativa può essere attestata anche con Verbale di cui all'art. 8 del Regolamento Allegato E al D.M.

**PARTE SECONDA**  
**CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI**  
(art. 5 co. 1 L. 431/98 e art. 2 del D.M. 16/01/2017)

**Art. 14 (Clauseole Contrattuali)** – I contratti di durata inferiore ai trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.M., sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

Tra di essi si annoverano i Contratti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50. I contratti di locazione di natura transitoria contemplati dal presente Accordo, pertanto, hanno durata **superiore a trenta giorni e non superiore a diciotto mesi**.

Ai sensi dell'art. 4-bis L. 431/98, essi sono stipulati, rispettando la compressione dell'autonomia negoziale delle parti vigente nell'alveo dei contratti agevolati, utilizzando le clausole contenute nel tipo di Contratto in Allegato B al D.M., da integrarsi con i contenuti obbligatori previsti da altre disposizioni in vigore quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di consegna della documentazione energetica dell'immobile al conduttore e – nel caso di opzione effettuata in Contratto per la tassazione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23 (c.d. "Cedolare Secca") – con i contenuti specifici dell'opzione.

Ai sensi del D.M., nei Contratti di cui alla presente Parte Seconda **non è prevista la possibilità di aggiornamenti ISTAT del canone**, a prescindere dall'esistenza o meno dell'opzione per la Cedolare.

Per essere considerati rispondenti, nel contenuto normativo, al presente Accordo, tenendo conto delle variabili del tipo di Contratto Allegato B al D.M. contenute nel suo art. 4 e nella Nota n. 10, nonché delle integrazioni obbligatorie sopra menzionate, i Contratti Individuali devono essere stipulati, senza modificare la numerazione degli articoli, né le loro Rubriche e senza aggiungere o sopprimere articoli, mediante l'utilizzo del Contratto-Tipo:

1) Contratto in Cedolare Secca: testo di cui in **Allegato 4** al presente Accordo Territoriale;

Qualora le parti, nel Contratto Individuale, intendano distanziarsi in parte, dagli obblighi e divieti previsti nel Contratto-Tipo sopra indicato, tale scostamento, come statuito da Cass. Civ., Sez. III, del 27 dicembre 2016, n. 27022, può riguardare soltanto **obbligazioni accessorie o aspetti marginali delle obbligazioni principali, sì da non alterare l'assetto degli interessi quale preconstituito nel Contratto-Tipo**.

Tali pattuizioni possono essere inserite soltanto nell'apposito spazio, successivamente all'articolo 17, denominato: "**Altre Clauseole**" (tale denominazione, se compilato, va mantenuta).

**Art. 15 (Definizione del Canone Concordato – Art. 2 co. 2 D.M.)** - Per la definizione del canone pattuibile (su dichiarazione della parte che ne ha interesse resa ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.M. con le modalità meglio specificate all'articolo 4 del presente Accordo), collocato in una delle tre fasce di oscillazione di cui **all'Allegato 1**, si tiene conto dei criteri e degli elementi di cui **all'Allegato 2/A (Criteri di individuazione della fascia di oscillazione del canone pattuibile)** effettuando uno "**scoring**" dell'alloggio ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.M., mediante l'utilizzo dei parametri elencati **nell'Allegato 2/B (Parametri di scoring dell'Alloggio)**.

**Art. 16 (Aumenti e Riduzioni)** - Vengono previste, in deroga ai valori estremi delle fasce riportati **nell'Allegato 1**, i seguenti casi di aumento e riduzione.

**Aumenti:** Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.M., le fasce di oscillazione dei canoni di cui **all'Allegato 1** subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento **fino ad un massimo del 20%**.

**Riduzioni:** Le Organizzazioni, al fine di incoraggiare la prestazione di garanzie collaterali, stabiliscono la seguente premialità per il conduttore: nel caso in cui il Contratto sia accompagnato da una Garanzia rilasciata **da terzi**, sia di natura fideiussoria che non fideiussoria, il cui importo massimo garantito sia pari ad almeno 12 mensilità (o, nel caso di Contratto di durata inferiore ai 12 mesi, all'intero importo) del canone originariamente pattuito, il canone massimo come fin qui calcolato subisce una **riduzione del 4%**.

**Art. 17 (Fattispecie di esigenze di transitorietà – Art. 2 co. 4 D.M.)** – Le esigenze di transitorietà vanno **descritte nel Contratto e devono essere provate con apposita documentazione da allegare al Contratto stesso**.

Vengono individuate le seguenti **esigenze standard di transitorietà** a soddisfacimento, rispettivamente, di locatori e conduttori.

#### **Esigenze del locatore**

**A)** Esigenza di adibire l'immobile, alla scadenza del Contratto, ad abitazione propria o dei figli (anche adottivi) o dei genitori, per i seguenti motivi:

- 1) lavoro (trasferimento temporaneo) con successivo rientro;
- 2) matrimonio, unione civile o convivenza more uxorio del proprietario o dei figli;
- 3) rientro dall'estero;
- 4) ragioni di studio, apprendistato o formazione professionale;
- 5) cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio.

**B)** Altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e documentata nel contratto.

Tale esigenza deve essere tale da non consentire alternative circa la prosecuzione della locazione oltre il termine pattuito.

#### **Esigenze del conduttore**

- 1) se il conduttore è residente in altro Comune, contratto di **lavoro dipendente a tempo determinato**, con esclusione di qualunque altra casistica riferita a lavoro autonomo, libere professioni o lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- 2) se il conduttore è residente nel Comune oggetto del presente accordo e dovrà essere trasferito certamente in altro Comune, al termine del Contratto, per ragioni di lavoro;
- 3) se il conduttore è residente in altro Comune, necessità di cure o assistenza per sé o familiari;
- 4) acquisto già effettuato di un'abitazione, la quale si renda disponibile solo al termine del Contratto;
- 5) ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;
- 6) campagna elettorale;
- 7) se il conduttore è residente in altro Comune, esigenza di ricerca di soluzioni occupazionali nel Comune oggetto del presente accordo ovvero, se il conduttore è residente e ha in previsione il trasferimento in altro Comune al termine del Contratto per esigenze di ricerca di soluzioni occupazionali. Tali tipologie di esigenze sono da documentarsi a mezzo Dichiarazione Sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, salve specifiche ulteriori documentazioni quali dichiarazioni rilasciate da agenzie di **headhunting** e simili;
- 8) altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e documentata nel contratto. Tale esigenza deve essere tale da non consentire alternative circa la prosecuzione della locazione oltre il termine pattuito.

Il conduttore con contratto Transitorio, non è tenuto necessariamente a chiedere il cambio di residenza presso l'anagrafe del Comune oggetto del presente accordo.

È sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

Il termine finale del Contratto, se legato ad un'esigenza di transitorietà del conduttore, può essere determinato con una flessibilità di **sette giorni di calendario**, utili per il rilascio dell'alloggio, rispetto alla data dell'evento che comporta la cessazione dell'esigenza abitativa, purché entro il limite legale dei diciotto mesi.

Vengono inoltre individuate le seguenti **esigenze speciali di transitorietà** a soddisfacimento, rispettivamente, di locatori e conduttori, da considerarsi applicabili, in via eccezionale, esclusivamente quando la data di stipula del Contratto ricade in **periodi emergenziali ufficialmente accertati**.

Le esigenze speciali di transitorietà sono soddisfatte a prescindere dal luogo di residenza delle parti contrattuali e, da qualunque lato provengano, possono essere documentate anche a mezzo di Dichiarazione Sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

È in ogni caso da utilizzare tale modalità di documentazione se la modalità tradizionale comporta l'esplicitazione di dettaglio di dati personali sanitari o comunque sensibili.



Rendendosi applicabili le esigenze speciali:

- il canone può essere stabilito non tenendo conto dei limiti minimi delle fasce, ma solo di quelli massimi. Di tale particolarità, ove applicata, viene data contezza nel campo "Note" dell'Attestazione;

- il termine finale del Contratto, purché nel limite legale dei diciotto mesi, è stabilito dalla contrattazione tra le parti contrattuali.

**Art. 18 (Esigenze di transitorietà non previste nel presente Accordo o non documentabili – casi di supporto bilaterale obbligatorio - Art. 2 co. 5 D.M.).**

Per i Contratti di natura Transitoria motivati sulla base di fattispecie non previste dall'articolo precedente, oppure difficilmente documentabili, nel caso dei Contratti Non Assistiti l'Attestazione di Rispondenza è **obbligatoriamente da rilasciarsi in forma bilaterale**, previa consegna, da parte di chi invoca l'esigenza di transitorietà, di una Dichiarazione Sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

**Art. 19 (Attestazione di Rispondenza dei Contratti al presente Accordo – Art. 2 co. 8 D.M.)** - Per i contratti non assistiti, l'Attestazione prevista all'articolo 2, comma 8, del D.M., è rilasciata alla parte richiedente, con la modalità descritta all'articolo 4 del presente Accordo, dalla propria Organizzazione, qualora quest'ultima, ritenga **a proprio insindacabile giudizio** che il Contratto sia rispondente **nel contenuto economico ed in quello** normativo al presente Accordo.

In corso di locazione, la rispondenza economica e normativa può essere attestata anche con Verbale di cui all'art. 8 del Regolamento Allegato E al D.M.

Il contratto di locazione parziale può essere stipulato unico se fatto per più conduttori e in questo caso l'Attestazione deve essere unica, mentre nel caso di Contratti singoli le Attestazioni dovranno essere prodotte per ciascun conduttore.

### PARTE TERZA - NORME FINALI

**Art. 31 (Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione Stragiudiziale – Art. 6 D.M.)** – Per l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 6 del D.M., dall'articolo 14 del tipo di Contratto Allegato A al D.M., dall'articolo 16 del tipo di Contratto Allegato B al D.M., e dall'articolo 15 del tipo di Contratto Allegato C al D.M., si applica quanto stabilito dal Regolamento Allegato E al D.M..

**Art. 32 (Autenticità e univoca riferibilità delle Attestazioni e delle Schede Calcolo al loro Contratto di Locazione)** - In considerazione della valenza delle Attestazioni di Rispondenza e delle Schede Calcolo per quanto attiene al riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5 del D.M., le organizzazioni firmatarie del presente Accordo possono adottare, a propria tutela ed a tutela della fede pubblica e degli interessi erariali, accorgimenti tecnici volti a salvaguardare la verificabilità dell'autenticità delle Attestazioni (o delle Schede Calcolo) e la loro univoca riferibilità ad uno specifico Contratto.

Ciascuna Organizzazione potrà pertanto adottare una o più misure giudicate adatte al raggiungimento di quanto al comma precedente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo l'emissione dell'Attestazione (o della Scheda Calcolo) in forma di "documento informatico" ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - D. Lgs. 82/2005), in PFD/A nativo, firmato digitalmente dall'Organizzazione emittente, e munito di un ID univoco e di un QR-Code che consenta di verificare la sua autenticità e di risalire al Contratto per il quale è stata emessa.

L'adozione di una misura come quella sopra indicata o altra equipollente, volta agli scopi di cui al comma 1 del presente articolo, attribuisce alle Attestazioni (o alle Schede Calcolo), con piena prova nei confronti dei terzi, i requisiti di:

1. esistenza;
2. veridicità;
3. univoca riconducibilità ad un preciso

**Art. 33 (Forma dell'Accordo e suo Deposito – art. 7 co. 2 D.M.)** – Il presente Accordo, al fine di garantirne la perfetta leggibilità e di facilitarne la consultazione e l'uso, viene redatto in unico file PDF. Esso, dopo la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 7 co. 2 del D.M. viene depositato a mezzo PEC da parte di una delle O.S. sottoscrittrici presso il Dipartimento Patrimonio e

Politiche Abitative del Comune, il quale, sempre ai sensi del suddetto art. 7 co. 2, **è tenuto a darne la massima pubblicità.**

Successivamente all'attribuzione del Protocollo da parte del Comune (che va riportato nei Contratti di Locazione e che ciascuna parte può richiedere alla sua O.S.).

**Art. 34 (Adesioni al presente Accordo)** – Al presente Accordo, successivamente al suo deposito, potranno aderire esclusivamente altre OO.SS. della proprietà edilizia e dell'Inquinato **firmatarie della Convenzione Nazionale** o che, durante la vigenza del presente Accordo, abbiano acquisito **“il riconoscimento di “maggiormente rappresentativa”** da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

L'Adesione si effettua mediante apposita Richiesta indirizzata alle OO.SS. sottoscrittrici del presente Accordo, le quali, nel caso in cui il richiedente sia in possesso dei requisiti sopra precisati, trasmettono l'adesione al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative del Comune.

**Letto confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.**

**FEDERPROPRIETA'**  
Avv. Michele Di Donna

**Michele  
di Donna** Firmato  
digitalmente da  
Michele di Donna  
Data: 2025.01.14  
16:42:48 +01'00'

**UNIONCASA – SEDE PROVINCIALE DI BARI**  
Arch. Rocco Fragassi

**FRAGASSI  
ROCCO  
14.01.2025  
17:23:15  
GMT+02:00**

**ANIA – SEDE NAZIONALE**  
Avv. Orazio Sorece

**FEDER.CASA – SEDE PROVINCIALE DI BARI**  
Avv. Giuseppe Palmisano

**FE.N.I.T. – SEDE PROVINCIALE DI BARI**  
Dr. Tommaso Semeraro

**ALLEGATO 1**  
**COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI**  
**TABELLA DEI VALORI DI RIFERIMENTO MINIMI E MASSIMI DEL CANONE**  
**DI LOCAZIONE**  
**(valori espressi in €/mq per anno)**

<b>ZONE URBANE OMOGENEE</b>	<b>Sub-fascia A</b>		<b>Sub-fascia B</b>		<b>Sub-fascia C</b>	
	<b>Min. €/mq. mese</b>	<b>Max. €/mq. mese</b>	<b>Min. €/mq. mese</b>	<b>Max. €/mq. mese</b>	<b>Min. €/mq. mese</b>	<b>Max. €/mq. mese</b>

	<b>N. Elem.</b>	<b>Minimo</b>	<b>N. Elem.</b>	<b>Minimo</b>	<b>N. Elem.</b>	<b>Minimo</b>
<b>Zona unica</b>	<b>7</b>	<b>€. 4.10</b>	<b>3</b>	<b>€. 2.90</b>	<b>0</b>	<b>€. 2.30</b>
	<b>10</b>	<b>€. 4.80</b>	<b>6</b>	<b>€. 4.00</b>	<b>2</b>	<b>€. 2.80</b>
		<b>Massimo</b>		<b>Massimo</b>		<b>Massimo</b>

**ALLEGATO 2/A**  
**CRITERI**  
**di individuazione della fascia di oscillazione del canone pattuibile**

Nell'ottica di determinare il canone effettivo rendendolo rispondente alle caratteristiche di maggiori/minori confort o livelli qualitativi diversi rispetto ad alloggi analoghi per zona e metratura ma non per caratteristiche, il posizionamento "iniziale" del canone all'interno delle Fasce A, B e C, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 4, del D.M. 16/01/2017, viene effettuato secondo il seguente criterio:

- da 0 a 2 parametri, il canone iniziale si attesta nella Fascia C;
- da 3 a 6 parametri, il canone iniziale si attesta nella fascia B;
- da 7 a 10 e oltre parametri, il canone iniziale si attesta nella fascia A.

Una volta definito il canone "iniziale" a mq. secondo la suddetta valutazione, che prende il nome di "VIA" (Valore Iniziale Applicato) verranno applicati i seguenti Incrementi/Decrementi del "VIA" Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del D.M. 16/1/2017.

- A. Per gli Alloggi interamente arredati**, il VIA può essere incrementato fino al 20%;
- B. Per gli alloggi situati al piano seminterrato** il VIA viene decrementato del 10%;
- C. Per gli alloggi posti oltre il terzo piano** senza ascens., il VIA viene decem. del 10%;
- D. Per gli alloggi aventi le caratteristiche di "Attico"**, il VIA viene increm. del 10%.
- E. Per gli Alloggi dotati di impianto solare termico, fotovoltaico, cappotto termico, generatori a pompa di calore o ibridi o comunque di tipo evoluto o nel quale sono stati effettuati altri interventi** denominati "Eco-Bonus" o "Superecobonus", il VIA viene incrementato del 5% per ciascuna tipologia di intervento effettuato, fino ad un massimo del 10%.
- F. Per Alloggio o stabile nel quale sono stati effettuati interventi per la messa in sicurezza dell'edificio di cui al D.L. 63/2013** (interventi c.d. "Sisma-Bonus"), il VIA viene incrementato del 10%.

**G. In base alla classe Energetica** dell'alloggio, il VIA viene incrementato:

- a. del 5% per alloggi in classe Energetica D, E, F;
- b. del 10% per alloggi in classe Energetica B o C.
- c. del 13% per alloggi in classe Energetica A o superiore.

Applicando i suddetti incrementi o decrementi al VIA, si determina il **VINT** (Valore Intermedio).

Una volta definito il VINT, applicandovi gli Aumenti e Riduzioni delle Fasce (se possibili nello specifico caso) come previsti nell'Accordo Territoriale:

- all'art. 12 per i Contratti per Esigenze Abitative Ordinarie;
- all'art. 16 per i Contratti Transitori;

**ALLEGATO 2/B**  
**PARAMETRI**  
**di scoring dell'Alloggio**  
**ai fini di quanto previsto all'art. 1, co. 4, D.M. 16/01/2017**

**N. DESCRIZIONE**

- 1** Box in uso esclusivo al Conduttore
- 2** Posto auto coperto / scoperto in uso esclusivo al Conduttore
- 3** Postazione di ricarica veicoli elettrici (wallbox) nel Box o Posto auto in uso esclusivo al Conduttore
- 4** Posto auto in area comune (ad uso non esclusivo)
- 5** Balcone e/o Terrazza
- 6** Cantina o Soffitta
- 7** Giardino o Area Verde in uso esclusivo al Conduttore
- 8** Giardino o Area Verde d'uso comune
- 9** Cortile d'uso comune
- 10** Stabile con ascensore
- 11** Stabile con servizio di portierato
- 12** Stabile e Alloggio privi di barriere architettoniche o con sistemi per il loro superamento
- 13** Stabile non superiore a 4 piani con un massimo di 3 appartamenti a piano
- 14** Alloggio ultimato o completamente ristrutturato negli ultimi 10 anni
- 15** Porta blindata
- 16** Sistema di sicurezza o sistema di allarme
- 17** Videocitofono o videosorveglianza
- 18** Cucina abitabile con finestra
- 19** Servizio igienico con finestra e dotato di quattro elementi o doppi servizi
- 20** Antenna terrestre centralizzata e/o Antenna satellitare (individuale o centralizzata)
- 21** Impianto di climatizzazione estiva in più del 50% dell'alloggio
- 22** Infissi con isolamento termico e acustico
- 23** Alloggio con riscaldamento autonomo
- 24** Alloggio con pompa di calore per riscaldamento raffreddamento, acqua calda sanitaria, pannelli solari
- 25** Alloggio (o Stabile) dotato di impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo
- 26** Alloggio (o Stabile) con isolamento termico dell'involucro edilizio (c.d. "Cappotto")
- 27** Alloggio dotato di fibra ottica ultra-broadband dal nodo principale fino all'interno dell'alloggio
- 28** Alloggio con sistemi di domotica in più del 50% dei suoi ambienti
- 29** Alloggio sito nel raggio di 250 m. da post. di ricarica per veicoli elettr. e/o da post. fisse di Car-Sharing
- 30** Alloggio o Stabile situato nel raggio di 500 m. (10 minuti a piedi) da una linea Bus.

**ALLEGATO 3 – CONTRATTO-TIPO**  
**ESIGENZE ABITATIVE ORDINARIE – CEDOLARE SECCA**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA**  
*(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)*

Il/La Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ ( ) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato locatore,

**CONCEDE IN LOCAZIONE**

al/alla Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ ( ) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, identificato a mezzo Carta d'Identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, valida fino al \_\_\_\_\_, che elegge domicilio nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato/a conduttore,

**CHE ACCETTA, PER SÉ E SUOI AVENTI CAUSA,**

l'unità immobiliare posta in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_ Scala \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_, composta di n. \_\_\_\_\_ vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori: \_\_\_\_\_, non ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: NCEU di Bari, Fg. \_\_\_\_\_, Part. \_\_\_\_\_, Sub. \_\_\_\_\_, Z.C. \_\_\_\_\_, Cat. \_\_\_\_\_, Cl. \_\_\_\_\_, V.C. \_\_\_\_\_, R.C. € \_\_\_\_\_;

b) prestazione energetica: A.P.E. del \_\_\_\_\_ attestante Classe Energetica \_\_\_\_\_ che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, unitamente alle altre informazioni e documentazioni relative alle prestazioni energetiche;

c) Sicurezza Impianti: Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) Impianto Elettrico alla Norma CEI 64/08 ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata il \_\_\_\_\_ dalla Ditta \_\_\_\_\_; altre Di.Co. per altri impianti:

d) Tabelle Millesimali: Proprietà Generale \_\_\_\_\_ Riscaldamento \_\_\_\_\_ Ascensore \_\_\_\_\_ Acqua \_\_\_\_\_ Altre \_\_\_\_\_

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

**Articolo 1 (Durata)**

Il contratto è stipulato per la durata di \_\_\_\_\_ anni, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato [articolo 3](#).

Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodicesimi dalla data in cui ha riacquisito tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdetto o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

**Articolo 2 (Canone)**

Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra **FEDERPROPRIETA', UNIONCASA, FEDER.CASA., FE.N.I.T. e ANIA** in data \_\_\_\_\_ e depositato presso il Comune di \_\_\_\_\_ - Prot. \_\_\_\_\_ del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, è convenuto in € \_\_\_\_\_=(\_\_\_\_\_/00) che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero \_\_\_\_\_] in n. \_\_\_\_\_ rate eguali anticipate di € \_\_\_\_\_=(\_\_\_\_\_/00) ciascuna, entro il giorno \_\_\_\_\_ di ciascun \_\_\_\_\_ solare.

Il locatore dichiara che intende avvalersi dell'opzione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23, assoggettando il canone di locazione ad un'imposta, operata nella forma della Cedolare Secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul presente contratto, salvo revoca.

Pertanto, per il periodo in cui il locatore continuerà ad avvalersi del regime della "Cedolare Secca" il locatore stesso dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'applicazione degli adeguamenti ISTAT del canone. Qualora il locatore dovesse in futuro rinunciare ad avvalersi del regime della "Cedolare Secca", il canone verrà aggiornato a partire da quell'anno e così per ogni anno successivo, sino all'effettiva riconsegna dell'immobile, nella misura massima del 75% della variazione dell'Indice ISTAT FOI, come precisato all'articolo 10 dell'Accordo Territoriale.

**Articolo 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)**

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € \_\_\_\_\_,00=(\_\_\_\_\_/00), pari a \_\_\_\_\_ mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore.

Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.  
Eventuali altre forme di garanzia: \_\_\_\_\_

#### **Articolo 4 (Oneri accessori)**

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.

Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di € \_\_\_\_\_, salvo conguaglio.

#### **Articolo 5 (Spese di bollo e di registrazione)**

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore, ma nel caso specifico, avendo il locatore optato per l'applicazione della Cedolare Secca fin dalla stipula, non sono dovute imposte di bollo e registro. Né sarà dovuta imposta di registro sulla risoluzione qualora a tale data sia perdurante l'opzione.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

#### **Articolo 6 (Pagamento)**

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per gli oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo.

Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

#### **Articolo 7 (Uso)**

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: \_\_\_\_\_.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale.

Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.

#### **Articolo 8 (Recesso del conduttore)**

È facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi<sup>16</sup>, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata o PEC almeno sei mesi prima.

#### **Articolo 9 (Consegna)**

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: \_\_\_\_\_

#### **Articolo 10 (Modifiche e danni)**

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

#### **Articolo 11 (Assemblee)**

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

#### **Articolo 12 (Impianti)**

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs. n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario all'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

#### **Articolo 13 (Accesso)**

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: \_\_\_\_\_

#### **Articolo 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)**

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

#### **Articolo 15 (Varie)**

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal seguente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle Leggi n. 392/78 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

#### **Altre clausole:** \_\_\_\_\_

Letto, approvato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE



**ALLEGATO 4 – CONTRATTO-TIPO  
CONTRATTO TRANSITORIO**

**CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA**

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Il/La Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
( ) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, di seguito denominato locatore,

**CONCEDE IN LOCAZIONE**

al/alla Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
( ) in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, identificato a  
mezzo Carta d'Identità n. \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_, valida fino al \_\_\_\_\_,  
che elegge domicilio nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato/a conduttore,

**CHE ACCETTA, PER SÉ E SUOI AVENTI CAUSA,**

l'unità immobiliare posta in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, piano \_\_\_\_\_ Scala \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_,  
composta di n. \_\_\_\_\_ vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori: \_\_\_\_\_, non  
ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: NCEU di Bari, Fg. \_\_\_\_\_, Part. \_\_\_\_\_, Sub. \_\_\_\_\_, Z.C. \_\_\_\_\_, Cat. \_\_\_\_\_,  
Cl. \_\_\_\_\_, V.C. \_\_\_\_\_, R.C. € \_\_\_\_\_;

b) prestazione energetica: A.P.E. del \_\_\_\_\_ attestante Classe Energetica \_\_\_\_\_, che il Conduttore  
dichiara di aver ricevuto, unitamente alle altre informazioni e documentazioni relative alle prestazioni energetiche;

c) Sicurezza Impianti: Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) Impianto Elettrico alla Norma CEI 64/08  
ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata il \_\_\_\_\_ dalla Ditta \_\_\_\_\_; altre Di.Co. per altri  
impianti: \_\_\_\_\_

d) Tabelle Millesimali: Proprietà Generale \_\_\_\_\_ Riscaldamento \_\_\_\_\_ Ascensore \_\_\_\_\_ Acqua  
\_\_\_\_\_ Altre \_\_\_\_\_

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

**Articolo 1 (Durata)**

Il contratto è stipulato per la durata di \_\_\_\_\_ mesi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, allorché, fatto salvo quanto  
previsto dall'articolo 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

**Articolo 2 (Esigenza del locatore/conduttore)**

Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del MINISTRO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto  
costituisce l'Allegato B - e dall'Accordo territoriale tra **FEDERPROPRIETA', UNIONCASA, FEDER.CASA.  
FE.NI.T. e ANIA** sottoscritto il \_\_\_\_\_ e depositato presso il Comune di \_\_\_\_\_ - Prot. \_\_\_\_\_ del  
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative,

**DICHIARA**

la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto \_\_\_\_\_, e che

**DOCUMENTA**

allegando \_\_\_\_\_.

**Articolo 3 (Inadempimento delle modalità di stipula)**

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n.  
431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei  
Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98. In ogni caso, ove il  
locatore abbia riacquisitato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso  
determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquisitato la  
detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui  
all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità  
dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

**Articolo 4 (Canone)**

Essendo \_\_\_\_\_ un Comune con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati  
ufficiali dell'ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra  
**FEDERPROPRIETA', UNIONCASA, FEDER.CASA. FE.NI.T. e ANIA** sottoscritto il \_\_\_\_\_  
depositato presso il Comune di \_\_\_\_\_ - Prot. \_\_\_\_\_ del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative,  
è convenuto in € \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) che il conduttore si obbliga a corrispondere nel  
domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero \_\_\_\_\_ in n. \_\_\_\_\_ rate eguali anticipate di  
€ \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) ciascuna, entro il giorno \_\_\_\_\_ di ciascun \_\_\_\_\_ solare.

Il locatore dichiara che intende avvalersi dell'opzione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23,  
assoggettando il canone di locazione ad un'imposta, operata nella forma della Cedolare Secca, sostitutiva dell'imposta  
sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul presente  
contratto.

Ai sensi del D.M. 16/01/2017 e dell'articolo 14 dell'Accordo Territoriale, il locatore non ha facoltà di  
adeguamento ISTAT del canone, a prescindere dall'opzione indicata nel comma precedente.

### **Articolo 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)**

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € \_\_\_\_\_, pari a n. \_\_\_ mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia: \_\_\_\_\_

### **Articolo 6 (Oneri accessori)**

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato B. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e \_\_\_\_\_). Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di € \_\_\_\_\_, salvo conguaglio.

### **Articolo 7 (Spese di bollo e registrazione)**

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore, ma nel caso specifico, avendo il locatore optato per l'applicazione della Cedolare Secca fin dalla stipula, non sono dovute imposte di bollo e registro sul contratto.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

### **Articolo 8 (Pagamento)**

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

### **Articolo 9 (Uso)**

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: \_\_\_\_\_

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988.

### **Articolo 10 (Recesso del conduttore)**

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno \_\_\_\_\_ prima.

### **Articolo 11 (Consegna)**

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:

### **Articolo 12 (Modifiche e danni)**

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

### **Articolo 13 (Assemblee)**

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

#### Articolo 14 (Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

#### Articolo 15 (Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:

#### Articolo 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

#### Articolo 17 (Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

#### Altre Clausole:

Letto, approvato e sottoscritto.

li \_\_\_\_\_

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore /conduttore), 3 (Inadempimento delle modalità di stipula), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento), 9 (Uso), 10 (Recesso del Conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

**ALLEGATO 5**  
**Testo conforme all'Allegato D al D.M. 16/01/2017**

**TABELLA ONERI ACCESSORI**  
**RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE**

**ASCENSORE**

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni		C
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti	L	
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge	L	
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione		C
Ispezioni e collaudi		C

**AUTOCLAVE**

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.)	L	
Manutenzione ordinaria		C
Imposte e tasse di impianto	L	
Forza motrice		C
Ricarico pressione del serbatoio		C
Ispezioni, collaudi e lettura contatori		C

**IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO, DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI**

Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione		C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme		C
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni	L	
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni		C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	L	
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili		C
Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza	L	
Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza		C

**IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA**

Installazione e sostituzione degli impianti	L	
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario		C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale		C
Lettura dei contatori		C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua		C

**IMPIANTI SPORTIVI**

Installazione e manutenzione straordinaria		L
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)		C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)		C

**IMPIANTO ANTINCENDIO**

Installazione e sostituzione dell'impianto	L	
Acquisti degli estintori	L	
Manutenzione ordinaria		C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi		C

## IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE

### DATI INFORMATIVI

Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare		C

### PARTI COMUNI

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico	L	
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico		C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari	L	
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari		C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura	L	
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti		C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere	L	
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni		C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni		C
Installazione e sostituzione di serrature	L	
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati		C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo	L	
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo		C
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile		C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L	

### PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO

Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti	L	
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti		C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario		C
Rifacimento di chiavi e serrature		C
Tinteggiatura di pareti		C
Sostituzione di vetri		C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, del cavo, dell'impianto citofonico e videocitofonico e dell'impianto individuale di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo e satellitare		C
Verniciatura di opere in legno e metallo		C
Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento		C
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento	L	

### PORTIERATO

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.	L10%	C90%
Materiale per le pulizie		C
Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l.	L10%	C90%
Manutenzione ordinaria della guardiola	L10%	C90%
Manutenzione straordinaria della guardiola	L	



## **ALLEGATO 6**

### **Testo Conforme all'Allegato E al D.M. 16/1/2017**

#### **PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE NONCHE' MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

##### **Articolo 1 (Ambito di applicazione)**

Il presente Allegato stabilisce, in attuazione dell'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 431 del 1998 "le procedure di negoziazione paritetica e di conciliazione stragiudiziale nonché le modalità di funzionamento della Commissione" attivate in relazione alle situazioni indicate dai commi 2,3,4,5 dell'articolo 6: procedure di negoziazione paritetica e di conciliazione stragiudiziale nonché le modalità di funzionamento della Commissione" attivate in relazione alle situazioni indicate dai commi 2,3,4,5 dello articolo 6;

- controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti nonché in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali o integrativi;
- attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento;
- variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unità immobiliare locata, nonché sopravvenienza di altro elemento o condizione che incida sulla congruità del canone della locazione in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, per la rinegoziazione tra le parti del nuovo canone da corrispondere;
- accertamento, con riferimento ai contratti di natura transitoria, delle condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorietà e rinegoziazione delle condizioni di durata e di ogni altra clausola contrattuale.

##### **Articolo 2 (Richiesta per l'avvio della procedura)**

La parte interessata ad attivare la procedura rivolge ad una delle Organizzazioni della proprietà immobiliare o dei conduttori firmatarie dell'accordo territoriale, richiesta per la procedura di negoziazione paritetica e conciliazione presentando istanza nelle forme previste dall'Organizzazione. L'Organizzazione, valutata l'ammissibilità della richiesta, indica il negoziatore. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

##### **Articolo 3 (Comunicazione)**

Il negoziatore indicato provvede, nel termine di 7 giorni dalla presentazione, a dare comunicazione all'altra parte della richiesta ricevuta allegando l'istanza sottoscritta dal richiedente, copia del presente Allegato E e dichiarazione di adesione alla procedura. Tale dichiarazione contiene l'indicazione della Organizzazione scelta dal ricevente e la sottoscrizione da parte del negoziatore da questa nominato. Trascorsi 20 giorni dal ricevimento, in assenza della adesione ovvero in caso di esplicito rifiuto, l'Organizzazione comunica alle due parti il mancato esito.

##### **Articolo 4 (Ruolo, obblighi e condotta dei negoziatori)**

I negoziatori non assumono poteri decisionali o arbitrali e sono tenuti a svolgere il loro ruolo con diligenza e imparzialità con la finalità di consentire alle parti, con il necessario apporto di competenza ed esperienza, il raggiungimento di un accordo.

E' loro obbligo astenersi dal partecipare alla procedura, ovvero di sospenderne il proseguimento se iniziata, ove ravvisino motivi, anche sopraggiunti, connessi ai rapporti con le parti, che costituiscano possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento dell'incarico. E' loro obbligo astenersi dall'assumere il ruolo di difensore o arbitro o conciliatore in qualsiasi procedimento di natura contenziosa instaurato tra le parti.

E' loro obbligo portare a termine le procedure di negoziazione per le quali sono stati nominati. Solo nel caso di comprovata impossibilità a proseguire l'adempimento dell'incarico ricevuto, l'Organizzazione di riferimento nomina un nuovo negoziatore.

### **Articolo 5 (Obblighi di riservatezza)**

La procedura di negoziazione è riservata e non è consentita la verbalizzazione di qualsiasi dichiarazione, comunicazione e scambio di informazioni.

E' vietato a negoziatori, parti, tecnici, consulenti e comunque ad ogni altro partecipante alla negoziazione ed agli incontri conseguenti, di comunicare a terzi quanto appreso nel corso della procedura.

E' altresì vietato, in ogni eventuale procedimento giudiziario o arbitrale o conciliativo relativo alla stessa controversia, avvalersi delle informazioni di cui i partecipanti abbiano avuto conoscenza in ragione della loro presenza alla procedura.

Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il negoziatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla procedura, a testimoniare, nel corso del giudizio eventualmente promosso sulla stessa controversia, in merito ai fatti ed alle circostanze di cui essi siano venuti a conoscenza in ragione della procedura. I negoziatori ed ogni eventuale collaboratore sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal D. lgs n.196 del 2003.

### **Articolo 6 (Avvio della procedura)**

Con il ricevimento dell'adesione da parte della Organizzazione scelta dal richiedente, la Commissione, composta dai due negoziatori indicati, è formalmente costituita.

I negoziatori, nel primo contatto, esaminate attentamente le caratteristiche della controversia, valutano in particolare se, data la natura della stessa ed in presenza di richiesta delle parti, sia possibile e opportuno formulare una proposta di definizione senza necessità di un incontro di negoziazione, comunicandola alle parti per l'accettazione.

Ove si ritenga opportuno tenere un incontro di negoziazione, stabiliscono concordemente una data e una sede dandone comunicazione alle parti.

Possono indicare alle parti documenti, certificazioni, conteggi e ogni altro elemento utile alla Commissione per una corretta e informata disamina della materia. I negoziatori concordano le modalità di svolgimento delle necessarie attività di segreteria connesse all'espletamento della procedura.

### **Articolo 7 (Nomina di consulenti)**

Ove la particolare natura della controversia lo richieda, le parti possono concordare la nomina di un consulente tecnico terzo sulla base di criteri di scelta condivisi e il cui onere ricade sulle due parti in uguale misura.

### **Articolo 8 (Proposta di risoluzione)**

Al termine della procedura, la Commissione, ove richiesto concordemente dalle parti, formula, non oltre 60 giorni dalla sua costituzione, una proposta di verbale di accordo che, sottoscritto dalle parti, definisce la controversia quale atto transattivo ai sensi dell'articolo 1965 del Codice civile. Il verbale stabilisce altresì ogni conseguente adempimento fiscale e contrattuale a carico delle parti, compresa la possibilità dei stipulare un nuovo contratto, per assicurare compiuta attuazione dell'accordo.